



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 30 Maggio 2022

Prot. 164/22

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Carlo SIBILIA

Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Guido PARISI

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile
Dott. Bruno STRATI

e, p.c. All' Ufficio per le Relazioni Sindacali
Dipartimento della Funzione Pubblica
Dott. Valerio TALAMO

Oggetto: **Codici ritenuta e rilevazione deleghe sindacali – Diffida alla corretta misurazione della rappresentatività sindacale triennio 2022/2024 – istanza accesso a atti amministrativi.**

Ritardi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Siamo venuti a conoscenza che, a seguito della rilevazione delle deleghe sindacali al 31/12/2021 è emerso che, circa 700 appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risultano avere sul proprio cedolino la ritenuta sindacale con codici meccanografici intestati a organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria, della scuola e di altre amministrazioni del pubblico impiego privatizzato, anche se affiliate alla medesima confederazione sindacale.

A riguardo l'art. 137 del D.Lgs 13 ottobre 2005, n. 217 prevede che le *"organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale [sono] individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformità' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo..."*

Le citate *"disposizioni vigenti per il pubblico impiego"* sono rinvenibili all'art. 43 (rubricato *rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva*) del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n.165 ove prevede che si *"... ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento"*. E' quindi evidente che ai fini del calcolo della rappresentatività non possono essere valutate deleghe rilasciate a organismi sindacali al di fuori del comparto "vigili del fuoco e soccorso pubblico", pur se affiliate alla medesima confederazione che ha diramazioni nel comparto.

Anche il DPR 7 maggio 2008 di *"Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*, all' art. 41 dispone che *"Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile procede all'accertamento delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali [...]. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle associazioni sindacali risultanti nel repertorio delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aggiornato al 31 gennaio dello stesso anno in cui si procede alla rilevazione..."*. Ciò

significa che ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale **non devono essere prese in considerazione le circa 700 deleghe verso organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi di polizia penitenziaria, scuola e altre amministrazioni del pubblico impiego privatizzato.**

Si noti che le norme di misurazione della rappresentatività nel comparto “vigili del fuoco e soccorso pubblico” si riferiscono alle organizzazioni sindacali e alle associazioni sindacali, ma non alle confederazioni sindacali, pertanto **non è possibile, ai fini della rappresentatività, sommare diversi codici di ritenuta sindacale afferenti a diverse organizzazioni sindacali, pur se affiliate alla medesima confederazione sindacale.**

Analoga disposizione è rinvenibile anche sulla Circolare ARAN n. 2 del 2021 (prot. 8879 datato 20/12/2021) avente ad oggetto “Misurazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - Rilevazione delle deleghe per le ritenute del contributo sindacale - Richiesta dati al 31 dicembre 2021” nella quale si legge che ai fini del calcolo della rappresentatività “Le amministrazioni non potranno modificare le schede precompilate, **né sommare, raggruppandole, deleghe con codici diversi, anche se riconducibili alla medesima sigla sindacale.** In questo caso non sarebbe più rilevabile il diverso contributo sindacale che sottende al differente codice meccanografico”.

Tanto sopra premesso e preso atto che una rilevazione in difformità dalla vigente normativa pregiudicherebbe le corrette relazioni sindacali, il principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione e falserebbe la rappresentatività delle varie organizzazioni sindacali, il CONAPO:

- 1) Diffida a conformarsi alle norme vigenti;
- 2) Chiede di conoscere i dati effettivamente rilevati relativi a ogni codice di ritenuta sindacale;
- 3) Chiede di conoscere l’esatta imputazione giuridica e il codice fiscale del soggetto sindacale proprietario di ogni codice di ritenuta sindacale rilevato;
- 4) Chiede di conoscere quali dei dati di cui al punto n. 2 sono stati ritenuti afferenti alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del comparto “vigili del fuoco e soccorso pubblico” e quindi valutati ai fini della rappresentatività sindacale;
- 5) Chiede di conoscere se, ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale nel comparto “vigili del fuoco e soccorso pubblico”, codesto Dipartimento abbia sommato e aggregato diversi codici di ritenuta sindacale anziché inviarli al Dipartimento della Funzione Pubblica in forma disaggregata come da circolare ARAN n. 2 del 2021 (prot. 8879 datato 20/12/2021), posto che l’art. 137 del D.Lgs 217/2005 rimanda alle medesime norme di rilevazione del Pubblico Impiego.

Quanto sopra anche si sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e al fine di tutelare l’interesse giuridico di questa organizzazione sindacale CONAPO direttamente interessata nel procedimento di rilevazione in oggetto, è da intendersi anche quale istanza di accesso a tutti gli atti amministrativi riguardanti il procedimento amministrativo in oggetto.

Inoltre, l’ art. 41 del DPR 7 maggio 2008 di “Recepimento dell’accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, al comma 1 prevede che “Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia, **entro il 31 marzo di ciascun anno,** i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica...”. **E’ quindi di tutta evidenza il ritardo e la violazione dei termini procedurali da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile** che, da notizie assunte per le vie brevi, non ha ancora adempiuto alla trasmissione dei dati relativi alle deleghe sindacali, con grave pregiudizio per le prerogative sindacali.

Si attende riscontro urgente.

Distinti saluti.

il Segretario Generale Aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini


